

**LEGGE 6 LUGLIO 1912, N. 734 (GU N. 167 Del 16/07/1912)
CHE APPROVA I RUOLI ORGANICI DEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI
E DI MUSICA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.167
DEL 16 LUGLIO 1912)**

URN: Urn:Nir:Stato:Legge:1912-07-06;734

Preambolo

*VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO APPROVATO;
NOI ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:*

ART. 1.

PER GLI ISTITUTI DI BELLE ARTI DI BOLOGNA, FIRENZE, LUCCA, MODENA, NAPOLI, PALERMO, PARMA, ROMA, VENEZIA; PER LE ACCADEMIE DI BELLE ARTI DI CARRARA, DI MILANO, DI TORINO; PER LO STABILIMENTO TEORICO-PRATICO DI BELLE ARTI DI MASSA; PER LA SCUOLA DI DISEGNO IN REGGIO EMILIA; PER I CONSERVATORI DI MUSICA DI MILANO, NAPOLI, PALERMO E PARMA; PER L'ISTITUTO MUSICALE DI FIRENZE; PER IL LICEO MUSICALE DI SANTA CECILIA IN ROMA, IN QUANTO CONCERNE LO STIPENDIO DEL DIRETTORE A CARICO DELLO STATO; PER LE SCUOLE DI RECITAZIONE DI FIRENZE E DI ROMA, SONO APPROVATI I RISPETTIVI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE INSEGNANTE E IL RUOLO COMUNE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, DISCIPLINARE E DI SERVIZIO, SECONDO LE TABELLE A, B, C, ANNESSE ALLA PRESENTE LEGGE.

È ISTITUITA UNA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE ARTI MUSICALE E DRAMMATICA, COMPOSTA DI DIECI CONSIGLIERI OLTRE DUE SUPPLEMENTI. LA COMMISSIONE PERMANENTE È RIPARTITA IN DUE SEZIONI, LA PRIMA PER LA MUSICA, LA SECONDA PER L'ARTE DRAMMATICA. CIASCUNA SEZIONE È COMPOSTA DI CINQUE CONSIGLIERI E DI UN SUPPLENTE, NOMINATI DAL MINISTRO.

ART. 2.

GLI INSEGNANTI NEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI E DI MUSICA SI DISTINGUONO IN: A) TITOLARI CHE PRESIEDONO ALLE SINGOLE SCUOLE; B) AGGIUNTI, CHE SONO DI AIUTO AI TITOLARI; C) INCARICATI DI DISCIPLINE SPECIALI, SIENO DI RUOLO O STRAORDINARI, E DI CLASSI AGGIUNTE A QUELLE NORMALI E PRINCIPALI.

PER I CORSI LIBERI SUPERIORI VI SARANNO MAESTRI E LIBERI INSEGNATI TEMPORANEI, COMPENSATI CON SEMPLICE RETRIBUZIONE.

ALL'INSEGNAMENTO SUPERIORE DELL'ARCHITETTURA SARÀ PROVVEDUTO MEDIANTE SCUOLE SPECIALI.

ART. 3.

IL NUMERO DEI PROFESSORI TITOLARI E DEGLI INCARICATI RIMARRÀ INVARIABILE QUANDO PURE IL MINISTRO USI DELLA FACOLTÀ DI ASSEGNARE PROFESSORI AGL'INSEGNAMENTI CHE, A NORMA DI DETTE TABELLE, SIANO DA AFFIDARE AD INCARICATI, ED INCARICATI A QUELLI PEI QUALI È PREVEDUTA L'ASSEGNAZIONE DI PROFESSORI.

IL NUMERO DEGLI AGGIUNTI È CONTENUTO NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITÀ DEL BILANCIO.

LE NOMINE DEI CAPI (PRESIDENTI E DIRETTORI) DEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI E MUSICALI SI FANNO SECONDO LE NORME STABILITE DAI RISPETTIVI STATUTI O REGOLAMENTI ORGANICI.

ART. 4.

LA NOMINA AI POSTI DI PROFESSORI NEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI E DI MUSICA SI FA IN SEGUITO A CONCORSO PR TITOLI OPPURE PER TITOLI E PER ESAME. LA NOMINA È FATTA, LA PRIMA VOLTA, PER UN PERIODO DI TRE ANNI. IN SEGUITO AI RISULTATI DELL'INSEGNAMENTO, IMPARTITO IN QUESTO TEMPO, DA ACCERTARSI NEL MODO INDICATO DALL'ART. 13, IL PROFESSORE VIENE CONFERMATO STABILMENTE, O PURE ESONERATO.

ART. 5.

AL CONCORSO PER I POSTI DI PROFESSORE DEGLI ISTITUTI, DI CUI ALL'ART. 1, NON SONO AMMESSI COLORO CHE ABBIANO MENO DI 21 ANNI DI ETÀ O ABBIANO SUPERATO I 40.

NEL BANDO DI CONCORSO SARANNO INDICATI I TITOLI PER L'AMMISSIONE E IL PROGRAMMA DELL'ESAME, NEL QUALE I CONCORRENTI DOVRANNO DIMOSTRARE DI POSSEDERE ESTESE E SICURE COGNIZIONI DELLA MATERIA CHE DEBBONO INSEGNARE.

PER LE CATTEDRE DI LETTERE ITALIANE E DI STORIA GENERALE È TITOLO NECESSARIO LA LAUREA IN LETTERE.

PER LE CATTEDRE DI ARCHITETTURA, A PARITÀ DI MERITO NEI CONCORRENTI, SARÀ TITOLO DI PREFERENZA IL DIPLOMA DI ARCHITETTO E D'INGEGNERE CIVILE CONSEGUITO IN UNA SCUOLA DI APPLICAZIONE PER GLI INGEGNERI O DI PROFESSORE DI DISEGNO ARCHITETTONICO OTTENUTO DI UN ISTITUTO DI BELLE ARTI.

PER LE CATTEDRE DI STORIA DELL'ARTE, E STORIA GENERALE, A PARITÀ DI MERITO NEI CONCORRENTI, SARÀ TITOLO DI PREFERENZA IL DIPLOMA CONSEGUITO NELLE RR. SCUOLE DI ARCHEOLOGIA O DI STORIA DELL'ARTE MEDIOEVALE O MODERNA.

È IN FACOLTÀ DEL MINISTRO DI COPRIRE I POSTI D'INSEGNANTE DI STORIA DELL'ARTE NELLE RR. ACCADEMIE E NEI RR. ISTITUTI DI BELLE ARTI, CON

INCARICATI CHE SARANNO RETRIBUITI CON ASSEGNO DI LIRE DUEMILACINQUECENTO.

ART. 6.

I PROFESSORI INCARICATI POSSONO ESSERE NOMINATI, ANCHE SENZA CONCORSO, DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE IN SEGUITO A PROPOSTA DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO E SENTITO IL PARERE DELLA SEZIONE III DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER I MONUMENTI E PER LE OPERE DI ANTICHITÀ E D'ARTE O DELLA COMMISSIONE PERMANENTE D'ARTE MUSICALE E DRAMMATICA.

ART. 7.

IL MINISTRO POTRÀ PROPORRE AL RE PER LA NOMINA A PROFESSORE TITOLARE OD AGGIUNTO, PRESCINDENDO DA OGNI CONCORSO, LE PERSONE CHE PER OPERE O PER INSEGNAMENTI DATI, SARANNO VENUTE IN MERITATA FAMA DI SINGOLARE PERIZIA NELLE MATERIE CHE DOVREBBERO INSEGNARE.

PEI PROFESSORI DEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI, SARÀ INTESO IL PARERE DELLA SEZIONE III DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI ANTICHITÀ E BELLE ARTI; PEI PROFESSORI DEGLI ISTITUTI MUSICALI SI SENTIRÀ IL PARERE DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO E QUELLO DELLA COMPETENTE SEZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE ARTI MUSICALE E DRAMMATICA.

ART. 8.

IL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE, DI BIBLIOTECA E DISCIPLINARE DEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI E DI MUSICA È NOMINATO IN SEGUITO A CONCORSO.

PER ESSERE AMMESSO AL CONCORSO PEI POSTI DI SEGRETARIO È NECESSARIO AVERE NON MENO DI 21 E NON PIÙ DI 40 ANNI DI ETÀ E POSSEDERE LA LAUREA IN LETTERE O IN FILOSOFIA O IN LEGGE; PER I POSTI DI ISPETTORE E DI BIBLIOTECARIO SI RICHIEDONO LE STESSE CONDIZIONI DI ETÀ E LA LICENZA DEL LICEO O DELL'ISTITUTO TECNICO; PER I POSTI DI ECONOMO-CASSIERE SI RICHIEDONO LE STESSE CONDIZIONI DI ETÀ E IL DIPLOMA DI RAGIONIERE CONSEGUITO IN UNO DEGLI ISTITUTI TECNICI GOVERNATIVI O PAREGGIATI DEL REGNO O IL DIPLOMA CONSEGUITO IN UNA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO; PER I POSTI DI AGGIUNTI DI SEGRETERIA SONO NECESSARIE LE STESSE CONDIZIONI DI ETÀ E LA PROMOZIONE ALLA QUARTA CLASSE DI GINNASIO E LA LICENZA TECNICA O LA LICENZA DELLA SCUOLA COMPLEMENTARE.

ART. 9.

IL VINCITORE DEL CONCORSO È NOMINATO IN ESPERIMENTO PER DUE ANNI, DOPO IL QUAL TERMINE, SE AVRÀ DATO PROVA DI IDONEITÀ, SARÀ CONFERMATO STABILMENTE SU PROPOSTA DEL CAPO DELL'ISTITUTO.

NEGLI ISTITUTI NEI QUALI MANCHI L'ECONOMO-CASSIERE, UN SEGRETARIO, SU PROPOSTA DEL CAPO ISTITUTO, POTRÀ ESSERE INCARICATO ANCHE DELLE FUNZIONI DI ECONOMO CON UNA RETRIBUZIONE DALLE L. 200 ALLE L. 500 SECONDO L'IMPORTANZA DELL'UFFICIO.

ART. 10.

IL PERSONALE DI SERVIZIO È NOMINATO DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, SENTITO IL PARERE DEI CAPI D'ISTITUTO.

PER ESSERE NOMINATO AD UN POSTO DI SERVIZIO NEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI E DI MUSICA, È NECESSARIO AVERE NON MENO DI 21 E NON PIÙ DI 30 ANNI DI ETÀ E LA LICENZA ELEMENTARE. POSSONO ESSERE NOMINATI AD UN POSTO DI SERVIZIO, ANCHE SE SFORNITI DELLA LICENZA ELEMENTARE, I MILITARI I QUALI ABBIANO SERVITO CON FEDELTA' ED ONORE E SAPPIANO LEGGERE E SCRIVERE, ED È TITOLO DI PREFERENZA ASSOLUTA LA CAMPAGNA DI GUERRA A CUI IL CANDIDATO ABBA PARTECIPATO.

PER DETTI MILITARI IL LIMITE DI ETÀ È ESTESO SINO A 35 ANNI.

ART. 11.

CIASCUN INSEGNANTE, COMPRESO NELLE TABELLE DEI RUOLI ORGANICI ANNESSI ALLA PRESENTE LEGGE, GODRÀ, PER EFFETTO DI ANZIANITÀ SENZA DEMERITO, DI UN AUMENTO QUINQUENNALE DEL DECIMO SULL'AMMONTARE DEL SUO STIPENDIO DI RUOLO. SI ACCUMULERANNO FINO A QUATTRO DI QUESTI AUMENTI QUINQUENNALI.

I FUNZIONARI, CHE ABBIANO STIPENDI SUPERIORI ALLE SETTEMILA LIRE, NON GODRANNO DEGLI AUMENTI QUINQUENNALI.

ART. 12.

I FUNZIONARI AMMINISTRATIVI, DI BIBLIOTECA E DISCIPLINARI E IL PERSONALE DI SERVIZIO GODRANNO DELL'AUMENTO QUINQUENNALE, QUANDO NEL QUINQUENNIO STESSO NON ABBIANO AVUTA PROMOZIONE DI CLASSE. GLI AUMENTI QUINQUENNALI NON POTRANNO ECCEDERE IL NUMERO DI QUATTRO.

IL PERSONALE DI SERVIZIO GODRÀ DI QUATTRO AUMENTI QUINQUENNALI DI L. 150 CIASCUNO.

NELLE PROMOZIONI DEL PERSONALE DI SERVIZIO, SE IL NUOVO STIPENDIO RISULTA INFERIORE ALL'ANTECEDENTE UNITO AGLI AUMENTI QUINQUENNALI, LA DIFFERENZA SARÀ DATA COME ASSEGNO AD PERSONAM.

ART. 13.

AL TERMINE DEL TRIENNIO DI PROVA EFFETTIVO DI UN INSEGNANTE, NOMINATO PER CONCORSO GIUSTA L'ART. 4, SI PROCEDERÀ, MEDIANTE ISPEZIONE, ALLO ACCERTAMENTO DEI RISULTATI DATI DAL SUO INSEGNAMENTO. IL MINISTRO AVRÀ FACOLTÀ, SENTITO IL PARERE DELLA SEZIONE III DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI BELLE ARTI O DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE ARTI MUSICALE E DRAMMATICA, DI PROLUNGARE DI UN ANNO IL PERIODO DI PROVA E RIPETERE L'ACCERTAMENTO DEI RISULTATI, CHE SARÀ ALLORA DEFINITIVO.

ART. 14.

IL PASSAGGIO DI UN INSEGNANTE DALL'UNO ALL'ALTRO ISTITUTO, PURCHÈ SI TRATTI DEL MEDESIMO POSTO, PUÒ ECCEZIONALMENTE ESSERE ORDINATO DAL MINISTRO SU ISTANZA DELL'INTERESSATO O PER RAGIONI DI SERVIZIO, SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DEI PROFESSORI DELL'ISTITUTO, A CUI DOVREBBE ESSERE TRASFERITO, E QUELLO DELLA SEZIONE III DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI ANTICHITÀ E BELLE ARTI O DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE ARTI MUSICALE E DRAMMATICA.

ART. 15.

CON REGOLAMENTO, DA APPROVARSI CON DECRETO REALE, SENTITO IL PARERE DELLA SEZIONE III DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI ANTICHITÀ E BELLE ARTI O DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE ARTI MUSICALE E DRAMMATICA, SARANNO DETERMINATI, PER CIASCUNA DISCIPLINA, IL NUMERO MASSIMO DEGLI ALUNNI A CUI L'INSEGNANTE È TENUTO DI ATTENDERE, E LE ORE SETTIMANALI DI LEZIONE, NONCHÉ LE ALTRE MODALITÀ, CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE.

ALLORQUANDO AI CORSI DI UN ISTITUTO PER UNA DETERMINATA DISCIPLINA È ISCRITTO REGOLARMENTE UN NUMERO DI ALUNNI SUPERIORE AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DAL REGOLAMENTO, CHE ABBIANO FREQUENTATA LA SCUOLA PER UN MESE, SI FARÀ LUOGO ALLO SDOPPIAMENTO DELLA RELATIVA CLASSE, ISTITUENDO UNA CLASSE AGGIUNTA.

LA CLASSE AGGIUNTA SARÀ SOPPRESSA APPENA IL NUMERO DEGLI ALUNNI NON RAGGIUNGA PIÙ IL LIMITE FISSATO DAL REGOLAMENTO.

ART. 16.

LE CLASSI AGGIUNTE POTRANNO VENIRE AFFIDATE, SU PROPOSTA DEL CAPO DELL'ISTITUTO, AGLI INSEGNANTI DELLE CLASSI NORMALI, SEMPRECHÈ VI SIA COMPATIBILITÀ DI ORARIO; O AD INCARICATI TEMPORANEI E STRAORDINARI, NOMINATI DAL MINISTRO SU PROPOSTA DEL CAPO DELL'ISTITUTO. LA NOMINA È SEMPRE TEMPORANEA E CESSA COL 31 LUGLIO DI OGNI ANNO.

QUANDO LA SUPPLENZA È AFFIDATA ALL'INSEGNANTE DELLA CLASSE NORMALE, L'AMMONTARE DELL'ASSEGNO NON POTRÀ SUPERARE IL TERZO DELLO STIPENDIO DEL POSTO DI RUOLO; AGLI INCARICATI STRAORDINARI POTRÀ, INVECE, VENIR CORRISPOSTO UN ASSEGNO NON SUPERIORE AI DUE TERZI DELLO STIPENDIO DEL POSTO DI RUOLO.

ART. 17.

NON È CONSENTITO IL CUMULO DI DUE POSTI DI INSEGNANTE EFFETTIVO DI RUOLO NEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI E DI MUSICA.

È CONSENTITO, OVE SI AVI AFFINITÀ DI MATERIA E L'ORARIO COMPLESSIVO DELLE LEZIONI NON SUPERI LE 24 ORE SETTIMANALI, CHE UN TITOLARE OD AGGIUNTO NEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI O DI MUSICA POSSA AVERE L'INCARICO DI UN SECONDO INSEGNAMENTO. SARÀ ANCHE CONCESSO AD UN INCARICATO DI AVERE UN ALTRO INCARICO.

ART. 18.

GLI INSEGNANTI DEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI E DI MUSICA, QUANDO ABBIANO COMPIUTO IL 70/A ANNO DI ETÀ, SARANNO COLLOCATI A RIPOSO.

L'INSEGNANTE POTRÀ ESSERE COLLOCATO A RIPOSO ANCHE DOPO 30 ANNI DI SERVIZIO, E PUR NON AVENDO RAGGIUNTO IL 70/A ANNO DI ETÀ, QUANDO, A GIUDIZIO DELLA III SEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI, O DELLA COMPETENTE SEZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE ARTI MUSICALE E DRAMMATICA, NON SIA PIÙ IDONEO ALL'INSEGNAMENTO.

L'INSEGNANTE COLLOCATO A RIPOSO POTRÀ ESSERE NOMINATO PROFESSORE EMERITO, QUANDO ABBA ACQUISTATO SPECIALI BENEMERENZE.

ART. 19.

L'INSEGNANTE CHE SIA RICONOSCIUTO INABILE AL SERVIZIO, PUÒ ESSERNE DISPENSATO. LA DISPENSA PUÒ INOLTRE ESSERE DECRETATA QUANDO SIA NECESSARIA NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO. ESSA DEVE ESSERE PRECEDUTA DAL PARERE DELLA SEZIONE III DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI BELLE ARTI O DELLA SEZIONE COMPETENTE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE ARTI MUSICALE E DRAMMATICA E DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

ART. 20.

LE PENE DISCIPLINARI, A CUI VANNO SOGGETTI GL'INSEGNANTI DEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI E DI MUSICA, SONO:

1/A L'AMMONIZIONE;

2/A LA CENSURA;

3/A LA SOSPENSIONE DALLO STIPENDIO FINO A UN MESE;

4/A LA SOSPENSIONE DALL'UFFICIO E DALLO STIPENDIO FINO A DUE ANNI;

5/A LA REVOCAZIONE;

6/A LA DESTITUZIONE DALL'UFFICIO, CON O SENZA PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE ED ASSEGNI.

ART. 21.

PER TUTTE LE MANCANZE AI DOVERI D'UFFICIO, CHE NON SIENO TALI DA DIMINUIRE LA STIMA PER L'INSEGNANTE O CHE NON COSTITUISCANO GRAVI INSUBORDINAZIONI, SI APPLICANO, SECONDO I CASI, LE PENE DELL'AMMONIZIONE O DELLA CENSURA.

PER LA RECIDIVA NEI FATTI CHE ABBIANO DATO LUOGO A CENSURA, PER LE MANCANZE AI DOVERI DI UFFICIO CHE SIANO TALI DA DIMINUIRE LA STIMA PER

L'INSEGNANTE O CHE COSTITUISCANO GRAVE INSUBORDINAZIONE E PER TUTTE LE ALTRE PIÙ GRAVI MANCANZE CHE LEDANO L'ONORE DELL'INSEGNANTE COME UOMO E COME EDUCATORE, SI APPLICHERANNO, SECONDO LA GRAVITÀ DEI CASI, LE ALTRE PENE DISCIPLINARI INDICATE NEI NN. 3, 4 E 5 DELL'ART. 20.

ART. 22.

L'AMMONIZIONE È DATA DAI CAPI DI ISTITUTI ED HA CARATTERE DI SEMPLICE AVVERTIMENTO. PUÒ ANCHE ESSERE DATA DAL MINISTRO. DELLA PRIMA NON SI PRENDE NOTA NELLO STATO DI SERVIZIO.

LE ALTRE PENE SONO INFLITTE DAL MINISTRO SU PARERE CONFORME DELLA SEZIONE III DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI BELLE ARTI O DELLA COMMISSIONE PERMANENTE MUSICALE E DRAMMATICA.

IL TEMPO DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE DALL'UFFICIO NON SI COMPUTA PER L'AUMENTO DI STIPENDIO.

ART. 23.

PER LE PENE DI QUARTO, QUINTO E SESTO GRADO, LA SEZIONE III DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI BELLE ARTI O LA COMPETENTE SEZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE MUSICALE E DRAMMATICA, PRIMA DI DARE PARERE, POTRÀ CHIEDERE CHE SI PROCEDA AD UNA ISPEZIONE.

IN OGNI CASO L'INCOLPATO SARÀ INVITATO A PRESENTARE DIRETTAMENTE PER ISCRITTO, O A VOCE, LA SUA DIFESA.

ART. 24.

QUANDO LA GRAVITÀ DEI FATTI LO RICHIEDA, LA SOSPENSIONE PUÒ ESSERE IMMEDIATAMENTE ORDINATA DAL MINISTRO A TEMPO INDETERMINATO, PROVVEDENDO A DEFERIRE DUBITO L'INSEGNANTE ALLA SEZIONE III DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI BELLE ARTI O ALLA COMPETENTE SEZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE MUSICALE E DRAMMATICA.

LA SOSPENSIONE HA LUOGO DI DIRITTO NEI CASI CONTEMPLATI NEL R. DECRETO 25 OTTOBRE 1866, N. 3343.

ART. 25.

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO, DI BIBLIOTECA E DISCIPLINARE DEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI E DI MUSICA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLO STATO GIURIDICO DEGLI IMPIEGATI CIVILI, APPROVATO CON R. DECRETO 22 NOVEMBRE 1908, N. 693, IN QUANTO NON È DISPOSTO DIVERSAMENTE DALLA PRESENTE LEGGE.

ART. 26.

È APPROVATO PER IL R. OPIFICIO DELLE PIETRE DURE IN FIRENZE IL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE SECONDO LA TABELLA F ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE.

AL PERSONALE STESSO SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 12 DELLA PRESENTE LEGGE; PER GLI UFFICI DI DIRETTORE, CASSIERE-ECONOMO, AIUTO DIRETTORE E SEGRETARIO SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 25.

IL DIRETTORE DELL'OPIFICIO SARÀ NOMINATO DAL RE SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, UDITO IL PARERE DELLA SEZIONE II DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI BELLE ARTI.

IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E QUELLO DELLE OFFICINE E DI SERVIZIO SARÀ NOMINATO DAL MINISTRO, SENTITO IL PARERE DEL DIRETTORE DELL'OPIFICIO.

ART. 27.

A COMINCIARE DALL'ANNO SCOLASTICO 1912-913 LE TASSE SCOLASTICHE PER GLI ISTITUTI DI BELLE ARTI E DI MUSICA SONO FISSATE SECONDO LE TABELLE D, E ANNESSE ALLA PRESENTE LEGGE.

NEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA PRESENTE LEGGE SARANNO FISSATE LE NORME E I CRITERI PER LA DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE A FAVORE DEI GIOVANI SEGNALATI PER VALORE NEGLI STUDI E DI DISAGIATA CONDIZIONE DOMESTICA, NONCHÉ PER LE PROPINE DA ASSEGNARSI AGLI ESAMINATORI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 28.

NELLA APPLICAZIONE DELLE TABELLE ORGANICHE A, B, C E F, CESSANO E VENGONO ASSORBITI GLI AUMENTI SESSENNALI IN VIA DI MATURAZIONE O GIÀ CONSEGUITI.

AI PROFESSORI, I QUALI GODONO, ANTECEDENTEMENTE A QUESTA LEGGE, DI UNO STIPENDIO DI L. 4000 E DI DUE AUMENTI SESSENNALI SU TALE STIPENDIO, È ACCORDATO, A TITOLO PERSONALE, UN ASSEGNO DI LIRE CINQUECENTO, OLTRE LE 5000 LIRE DEL NUOVO LORO STIPENDIO NORMALE.

GLI AUMENTI QUINQUENNALI, PERÒ, SARANNO CALCOLATI SUL SOLO STIPENDIO, SENZA TENER CONTO DEGLI ASSEGNI PERSONALI DERIVANTI DA SESSENNI PRECEDENTI O DALLA CONCESSIONE DEL COMMA PRECEDENTE.

GLI INSEGNANTI E I FUNZIONARI CHE, PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DELLE UNITE TABELLE ORGANICHE SOFFRISSERO UNA RIDUZIONE SULLO STIPENDIO DI CUI GODEVANO ANTECEDENTEMENTE, SERBERANNO A TITOLO DI ASSEGNO PERSONALE VALUTABILE ANCHE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE O DELLA INDENNITÀ DI RIPOSO, LA DIFFERENZA FRA L'ANTICO STIPENDIO E QUELLO LORO ASSEGNATO IN BASE ALLE UNITE TABELLE.

CON L'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE CESSERÀ IL DIRITTO ALL'USO GRATUITO DELL'ALLOGGIO E AD ALTRI BENEFIZI ECONOMICI SIN QUI GODUTI DAI DIRETTORI DEI CONSERVATORI MUSICALI. QUALORA GLI STIPENDI STABILITI DALLE TABELLE ORGANICHE ANNESSE ALLA PRESENTE LEGGE NON RAGGIUNGESSERO, AL MOMENTO DELLA SUA APPLICAZIONE, LA SOMMA COSTITUITA DAGLI STIPENDI CHE PERCEPISCONO I DIRETTORI ATTUALMENTE E DAI BENEFIZI ECONOMICI DERIVANTI DALL'USO GRATUITO DELL'ALLOGGIO E DA ALTRI AD ESSI INERENTI, SARÀ CORRISPOSTA IN PIÙ LA SOMMA COSTITUENTE LA DIFFERENZA, A TITOLO DI ASSEGNO AD PERSONAM.

TUTTI GLI ASSEGNI AD PERSONAM CONFERITI IN FORZA DELLA PRESENTE LEGGE SONO VALUTABILI AGLI EFFETTI DELLA PENSIONE OD INDENNITÀ DI RIPOSO.

ART. 29.

NELLA PRIMA APPLICAZIONE DI QUESTA LEGGE, E CIOÈ SINO A CHE NON SI SARÀ PROVVEDUTO PER TUTTI I POSTI PORTATI DALLE TABELLE ORGANICHE VACANTI ALL'ATTO DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE, IL GOVERNO AVRÀ FACOLTÀ DI DEROGARE DALLE NORME DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, RISPETTO ALLA NOMINA E ALLA PROMOZIONE DEL PERSONALE (COMUNQUE NOMINATO COME PERSONALE DI RUOLO O STRAORDINARIO) IN SERVIZIO ALL'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE. IL MINISTRO, UDITO IL PARERE DELLE COMPETENTI SEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI BELLE ARTI O DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE ARTI MUSICALE E DRAMMATICA PER IL PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE E DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, DISCIPLINARE E DI BIBLIOTECA, POTRÀ ORDINARE, NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO, E PEI GRAVI E COMPROVATI MOTIVI NON ATTINTI SOLTANTO ALLE INFORMAZIONI DEI CAPI DEGLI ISTITUTI, NELLA PRIMA APPLICAZIONE DI QUESTA LEGGE, LA DISPENSA O IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DI TALUNI INSEGNANTI E FUNZIONARI OD IL LORO TRASFERIMENTO DALL'UNO ALL'ALTRO ISTITUTO, PURCHÈ NON ABBIANO IN QUEST'ULTIMO CASO, AD AVERE NEL NUOVO UFFICIO UNO STIPENDIO INFERIORE A QUELLO GODUTO FINO ALLORA.

ART. 30.

I POSTI CONSERVATI AD PERSONAM NELLA TABELLA TRANSITORIA ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE RESTANO SOPPRESSI AL MOMENTO IN CUI I RISPETTIVI TITOLARI CESSERANNO DAL COPRIRLI.

I PROFESSORI TITOLARI CHE NELL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE SI TROVERANNO A DOVER OCCUPARE POSTI DI INCARICATO O DI AGGIUNTO, CONSERVERANNO AD PERSONAM IL TITOLO DI PROFESSORE TITOLARE.

ENTRO UN BIENNIO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE CESSERÀ DI FAR CARICO AL BILANCIO DELLO STATO LA SPESA PER IL PERSONALE DEI CONVITTI ANNESSI AI CONSERVATORI DI MUSICA DI PALERMO E PARMA (TABELLA TRANSITORIA). L'ECONOMIA CHE SI VERIFICHERÀ NEI BILANCI DEGLI ANZIDETTI CONSERVATORI IN SEGUITO ALLA SOPPRESSIONE DEI CONVITTI ANDRÀ A BENEFICIO DELLE DOTAZIONI DEI RISPETTIVI ISTITUTI PER LE SPESE DI MATERIALE. SARÀ PERÒ FATTO OBBLIGO AL GOVERNO DI ISTITUIRE NEI BILANCI

DEI CONSERVATORI DI MUSICA DI PALERMO E PARMA DELLE BORSE DI STUDIO, NON PIÙ DI VENTI, DA GODERSI ANCHE NEI CONVITTI NAZIONALI SECONDO NORME DA STABILIRSI PER REGOLAMENTO.

IL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI CONVITTI PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA DI PALERMO E PARMA IN SERVIZIO ALL'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DI QUESTA LEGGE, DESCRITTO NELL'ANNESSA TABELLA TRANSITORIA, POTRÀ ESSERE MANTENUTO IN UFFICIO NON OLTRE UN BIENNIO DALLA PUBBLICAZIONE MEDESIMA.

CESSANDO DALL'UFFICIO, AL PERSONALE ANZIDETTO SARANNO APPLICATE LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 22, 23 E 24 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULLO STATO DEGLI IMPIEGATI CIVILI, APPROVATO CON R. DECRETO 22 NOVEMBRE 1908, NUMERO 693, RIFERIBILI ALLA DISPONIBILITÀ PER SOPPRESSIONE DI UFFICIO.

È PERÒ DATA FACOLTÀ AL MINISTRO DI ASSUMERE SENZA CONCORSO NEI POSTI EQUIPARATI PER GRADO DEL RUOLO DEL PERSONALE DEI CONVITTI NAZIONALI E DEI RR. ISTITUTI DI EDUCAZIONE FEMMINILE, QUEI FUNZIONARI DEI SOPPRESSI CONVITTI CHE NON POSSIEDANO I REQUISITI PER ESSERE COLLOCATI A RIPOSO.

ART. 31.

ENTRO IL PERIODO DI DUE ANNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, IL GOVERNO DEL RE HA FACOLTÀ DI STIPULARE COGLI ENTI LOCALI CHE NE FACCIANO DOMANDA, DELLE CONVENZIONI, DIRETTE A RENDERE AUTONOMI I CONVITTI DI CUI ALL'ART. 30 CONTRIBUENDO DA SUA PARTE UNA SOMMA FISSA CORRISPONDENTE:

- a) ALLA CIFRA DEI CESPITI INDEMANIATI CON CORRESPETTIVO DA PARTE DELLO STATO;
- b) ALL'AMMONTARE DELLE TASSE SCOLASTICHE IN MEDIA PAGATE DAI CONVITTORI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO;
- c) ALL'AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO NON SUPERIORI A VENTI, CHE POSSONO ESSERE ASSEGNATE ALLA REGIONE.

ART. 32.

È MANTENUTO COME BENEFICIO PERSONALE, IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 17 DELLA PRESENTE LEGGE, IL CUMULO DEI DUE POSTI DI INSEGNANTI EFFETTIVI DI RUOLO NEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI E MUSICALE PER QUEI PROFESSORI CHE, INSEGNANDO IN UN MEDESIMO ISTITUTO, NE GODANO AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, MA I BENEFICI FINANZIARI DELLA PRESENTE LEGGE SI ESTENDONO A UN SOLO POSTO.

ART. 33.

I PROFESSORI E FUNZIONARI NON AVENTI UFFICIO DIRETTIVO, I QUALI, ALL'ATTO DELL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, ABBIANO SUPERATO IL 70/A ANNO DI ETÀ ED ABBIANO PIÙ DI 25 ANNI DI SERVIZIO SARANNO COLLOCATI A RIPOSO.

ART. 34.

IL GOVERNO DEL RE È AUTORIZZATO AD INTRODURRE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ED IN QUELLO DELL'ENTRATA LE VARIAZIONI DIPENDENTI DALL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 35.

IL GOVERNO DEL RE PROVVEDERÀ A RIFORMARE GLI STATUTI ED I REGOLAMENTI DEGLI ISTITUTI D'ARTE E DI MUSICA IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI RECATI DALLA PRESENTE LEGGE ED AVRÀ FACOLTÀ DI MANTENERE IN CARICA GLI ATTUALI PRESIDENTI E GOVERNATORI AD HONOREM.

È DATA FACOLTÀ AL GOVERNO DEL RE DI PROVVEDERE MEDIANTE REGOLAMENTO, SUL QUALE SARÀ SENTITA LA SEZIONE III DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI ANTICHITÀ E BELLE ARTI, AD ORGANIZZARE NELLE ACCADEMIE ED ISTITUTI DI BELLE ARTI I CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DEL DISEGNO DELLE SCUOLE MEDIE E PER L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DEL DISEGNO NELLE SCUOLE ELEMENTARI POPOLARI.

È POI CONSENTITO, IN VIA TRANSITORIA, CHE LA DETTA ABILITAZIONE SI CONTINUI A CONFERIRE IN VIRTÙ DI TITOLI, CON LE NORME STABILITE DAL R. DECRETO 26 MAGGIO 1901, NUMERO 216, FINO A SEI MESI DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

LE ABILITAZIONI COSÌ CONSEGUITE VARRANNO PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A CATTEDRE DI DISEGNO NELLE SCUOLE MEDIE, GIUSTA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 8 APRILE 1906, N. 141.

ART. 36.

DOPO UN BIENNIO DALL'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, IL GOVERNO DEL RE AVRÀ FACOLTÀ DI MODIFICARE CON DECRETO REALE GLI ORGANICI APPROVATI COLLA PRESENTE LEGGE, A NORMA DEGLI ECCESSI E DEI DIFETTI CHE SARANNO RILEVATI NEL FUNZIONAMENTO DEI DIVERSI ISTITUTI.

DETTA FACOLTÀ POTRÀ ESSERE ESERCITATA ANCHE PRIMA QUANDO SI CREDA MODIFICARE L'INDIRIZZO DELL'INSEGNAMENTO ARTISTICO SIA COL RENDERE PREVALENTE NEI SINGOLI ISTITUTI L'ARTE APPLICATA ALL'INDUSTRIA, SIA ESTENDENDO LA ISTITUZIONE DEI CORSI LIBERI SUPERIORI AI MAGGIORI ISTITUTI.

ORDINIAMO CHE LA PRESENTE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 6 LUGLIO 1912

VITTORIO EMANUELE

CREVARO - TEDESCO.

LUOGO DEL SIGILLO V. IL GUARDASIGILLI: C. FINOCCHIARO-APRILE.